

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1441-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

**Testo degli articoli approvato, in sede redigente, dalla 6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

nella seduta del 21 luglio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

**Norme per l'ampliamento e l'integrazione
del sistema informativo del Ministero delle finanze**

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1981

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze

Art. 1.

(Sistema informativo del Ministero delle finanze)

Il Ministero delle finanze, nello svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle relative all'anagrafe tributaria, si avvale di apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati ai fini di sviluppare l'automazione del proprio sistema informativo. Il sistema informativo può essere articolato in sottosistemi tra loro coordinati e connessi, cui corrispondono uffici per l'informatica; esso comprende anche il sottosistema della Guardia di finanza per la parte che concerne l'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni tributarie.

Con decreti del Ministro delle finanze possono essere emanate, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le attribuzioni delle direzioni generali relative all'istituzione dei centri informativi, norme di organizzazione degli uffici o reparti operanti per il sistema informativo.

Art. 2.

(Comitato tecnico per il sistema informativo)

In attesa dell'attuazione della ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria e comunque per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato tecnico per il siste-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze

Stralciato.**Stralciato.**

(Segue: *Testo del Governo*)

ma informativo alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, con il compito di:

- 1) promuovere il coordinamento delle attività degli uffici per l'informatica;
- 2) formulare pareri e proposte per la predisposizione ed utilizzazione del sistema informativo a fini di analisi fiscali;
- 3) proporre programmi per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze anche al fine di definire modelli di analisi da utilizzare per le procedure di accertamento;
- 4) valutare le proposte degli uffici per l'informatica per lo sviluppo dei rispettivi sottosistemi e proporre le relative modalità di realizzazione;
- 5) proporre criteri da seguire nella stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 8;
- 6) valutare i piani tecnici, anche in relazione alla loro fattibilità, gli stati di avanzamento e le realizzazioni dei progetti di informatica;
- 7) predisporre piani per il reclutamento e la formazione del personale a qualificazione informatica; indicare criteri per la sua utilizzazione e verificare l'attuazione dei piani di formazione del personale medesimo;
- 8) rendere, su richiesta del Ministro delle finanze, altri pareri e valutazioni in materia d'informatica e di analisi fiscali.

Art. 3.

(Composizione del Comitato tecnico per il sistema informativo)

Il Comitato tecnico per il sistema informativo è composto:

- a) dal direttore generale per l'organizzazione dei servizi tributari, dai responsabili degli uffici per l'informatica o dei centri informativi delle direzioni generali del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, nonché da un funzionario scelto tra

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: Testo del Governo)

quelli indicati nell'articolo 4 e tra i dirigenti dei ruoli per i servizi meccanografici;

b) da due ispettori appartenenti al Servizio centrale degli ispettori tributari;

c) da non più di otto esperti altamente specializzati estranei all'Amministrazione finanziaria ed alle società ed istituti che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Amministrazione stessa. Gli esperti possono essere scelti anche tra docenti universitari di ruolo e tra dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze nomina, con proprio decreto, i membri del Comitato e tra essi designa il presidente.

Ai componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono corrisposte retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'impegno a ciascuno richiesto e sulla base di quelle correnti nel settore privato. Ai componenti di cui alla lettera a) del primo comma sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non cumulabili con quella eventualmente spettante in qualità di membro del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale con qualificazione informatica o statistica, che vi opera a tempo pieno, appartenente all'Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza.

Art. 4.

(Integrazione alla tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)

Nei quadri A, C, D, F, G, H, I, L, M, della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, la funzione di dirigente responsabile di ufficio per

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Stralciato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

l'informatica è aggiunta alle funzioni conferibili al primo dirigente ed al dirigente superiore.

Restano ferme le dotazioni numeriche complessive dei relativi posti.

Art. 5.

(Corsi di informatica)

Per ciascuno dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di 4 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento ed aggiornamento e, per il personale con qualifica dirigenziale, di seminari di studi relativi all'utilizzazione anche pratica delle apparecchiature per il trattamento dei dati ed a ogni altra attività concernente l'applicazione delle apparecchiature stesse.

Ai corsi di cui al comma precedente sono ammessi, nel numero e con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria con qualifica direttiva ad esaurimento o con qualifica funzionale superiore alla quinta, nonché gli impiegati inquadrati nella quarta e nella quinta qualifica funzionale appartenenti a ruoli individuati con decreto del Ministro delle finanze, e personale di corrispondente qualifica della Guardia di finanza.

Il personale che può essere ammesso ai corsi ai sensi del comma precedente è tenuto ad utilizzare, per quanto occorrente all'espletamento dei propri compiti di istituto, le apparecchiature per il trattamento dei dati in dotazione degli uffici.

Art. 6.

(Assegnazione ai servizi del sistema informativo ed a mansioni che comportano l'utilizzazione delle relative apparecchiature)

Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente, ripartito per qua-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

lifiche, del personale da assegnare per la gestione operativa dei reparti o centri di elaborazione dati e per compiti di programmazione e manutenzione delle procedure e del sistema informativo.

Nei limiti del contingente, complessivamente non superiore a ottocento unità, si provvede ad assegnazioni di durata triennale, rinnovabili per non più di quattro volte consecutive.

Non può essere disposta o rinnovata l'assegnazione di impiegati i quali abbiano partecipato con esito non favorevole ai corsi di cui all'articolo 5, o ad altri corsi di specializzazione informativa organizzati dall'Amministrazione finanziaria, o si siano rifiutati di partecipare ai corsi predetti.

Al termine del periodo di assegnazione, o in caso di mancata assegnazione, il personale è restituito ai compiti propri del ruolo e della qualifica di appartenenza; quello proveniente dai ruoli per i servizi meccanografici è adibito a compiti amministrativi con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali e le altre apparecchiature periferiche del sistema informativo ed è determinato il contingente, ripartito per ruoli e qualifiche e complessivamente non superiore alle ottomila unità, del personale ad esse addetto. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni relative ai criteri di assegnazione alle predette mansioni.

Art. 7.

(Turni di lavoro)

Il personale addetto alla gestione operativa dei centri di elaborazione dati, nonchè quello con mansioni che comportano l'obbligo di alimentare i terminali o le altre

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

apparecchiature periferiche del sistema informativo, presta la sua attività lavorativa secondo turni di lavoro.

Il numero e la durata dei turni di lavoro sono determinati con decreto del Ministro delle finanze in relazione alle esigenze operative dei diversi uffici.

Art. 8.

(Ricorso a società specializzate)

Per il tempo occorrente a realizzare la piena funzionalità del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore a cinque anni per affidare a una o più società od istituti specializzati:

a) uno o più dei servizi di sviluppo, analisi e progettazione delle procedure di automazione, di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi o di assistenza a dette attività, di gestione operativa di centri di elaborazione dati e di assistenza a detta gestione, nonchè ogni altro servizio occorrente per l'automazione e l'utilizzazione del sistema informativo; detti servizi possono formare oggetto di convenzione per quanto non svolto dal personale dell'Amministrazione e debbono essere prestati secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa;

b) l'acquisizione, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari occorrenti per le attività di cui alla precedente lettera a); l'acquisizione, anche in uso temporaneo, e l'installazione delle relative apparecchiature e attrezzature, comprese quelle per la sicurezza e dei relativi programmi elaborativi, nonchè di quanto altro possa occorrere per l'esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera a);

c) la formazione e l'addestramento anche pratico del personale dell'Amministrazione da assegnare a mansioni informatiche;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 1.

(Proroga della vigente convenzione)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

d) lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministro delle finanze.

Il ricorso a società od istituti specializzati non può avere durata superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È autorizzata, con adeguamento delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi dalla scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) del primo comma. La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano, in relazione alle convenzioni di cui al presente articolo, ai contratti di cui all'articolo successivo e nei confronti delle società affidatarie e dei loro dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni contenute nell'articolo 3, quarto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

(Semplificazione delle procedure)

Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro per le materie di competenza di quel Ministero, da

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Identico.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere modificate, per consentire in quanto possibile lo svolgimento dei servizi in forma automatica e secondo criteri di razionalità e semplificazione, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le attività degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, eccettuate le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti giuridici con altri soggetti e comunque quelle concernenti la formazione e la notifica degli atti contro i quali è ammessa tutela giurisdizionale o ricorso amministrativo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a stipulare contratti per le finalità di cui all'articolo 8, primo comma, in relazione a progetti di automazione diversi da quelli affidati a società o istituti specializzati.

I progetti di sviluppo e integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e i relativi schemi contrattuali sono sottoposti all'esame della Commissione per il coordinamento e la promozione delle iniziative di automazione della pubblica amministrazione, istituita presso il Ministero del tesoro. Il parere relativo deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento della necessaria documentazione; in difetto le proposte si intendono approvate. Il parere sui progetti e sui relativi schemi contrattuali assorbe, per le convenzioni ed i contratti conseguenti, l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Le convenzioni e i contratti previsti dalla presente legge sono stipulati a trattativa privata o licitazione privata, senza la richiesta dei prescritti pareri, salvo quello della Commissione di cui al precedente comma.

In relazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai conseguenti adeguamenti dei procedimenti amministrativo-contabili, anche automatizzati, interessanti l'attività

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

dei servizi centrali e periferici del Tesoro, con particolare riguardo per quella inerente alla gestione del bilancio dello Stato. Per assicurare il necessario raccordo dei procedimenti operativi, la disciplina di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo si applica alle convenzioni ed ai contratti stipulati dal Ministro del tesoro per l'acquisizione di servizi, strumenti e strutture anche immobiliari, occorrenti al sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato-Corte dei conti per la contabilità pubblica.

Art. 10.

*(Segnalazioni e comunicazioni
all'anagrafe tributaria)*

Gli obblighi di segnalazione o comunicazione di dati e notizie occorrenti per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici, di ordini professionali e di altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze.

L'obbligo di indicare uno o più numeri di codice fiscale in dichiarazioni, denunce, comunicazioni, richieste di registrazione, o altri atti da presentare ad uffici dell'Amministrazione finanziaria o al pubblico registro automobilistico, in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, è determinato dalla previsione della relativa indicazione nei modelli approvati, se non è altrimenti disposto da detto decreto.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica anche per l'obbligo di indicare uno o più numeri di partita IVA attribuiti ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fino a quando non sarà disposta la sostituzione di detti numeri con numeri di codice fiscale.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(*Oneri finanziari*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Stralciato.

Art. 2,

(*Entrata in vigore*)

Identico.